

Sequestro di giornali e di siti internet

CASSAZIONE PENALE - SEZ. 3 SENTENZA
10535 del 11/12/2008 Cc. (dep. 10/03/2009) Rv.
243085

Le garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa non si applicano agli interventi effettuati su un "forum" di discussione nell'ambito di un sito internet, in quanto non rientrano nella nozione di "stampato" o "di prodotto editoriale" cui è estesa, ai sensi dell'art. 1 L n. 62 del 2001, la disciplina della legge sulla stampa.

In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che l'inclusione nella nozione di "stampa" dei nuovi mezzi di espressione del libero pensiero - quali "newsletter", "blog", "newsgroup", "mailing list", "chat", messaggi istantanei, etc. - non pu avvenire prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi.

CASSAZIONE PENALE - SEZ. UN SENTENZA
31022 del 29/01/2015 Cc. (dep. 17/07/2015)
Rv. 243085

Ove ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, è ammissibile, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. di un sito web o di una singola pagina telematica, anche imponendo al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata.

La testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di 'stampa' e soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al pubblico». Ci detto, ne consegue che «il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non pu essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa» .

Quotidiani “on line” e responsabilità del direttore

CASSAZIONE PENALE - SEZ. 5 SENTENZA
35511 del 16/07/2010

Perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico, ai sensi dell'art. 1 della legge 47/48, occorrono due condizioni a) che vi sia una riproduzione tipografica, b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico.

Le comunicazioni telematiche certamente non riproducono stampati (è in realtà la stampa che -eventualmente- riproduce la comunicazione, ma non la incorpora, così come una registrazione “domestica” di un film trasmesso dalla TV, riproduce -ad uso del fruitore- un messaggio, quello cinematografico appunto, già diretto “al pubblico” e del quale, attraverso la duplicazione, in qualche modo il fruitore stesso si appropria, oggettivizzandolo). Bisogna pertanto riconoscere l’assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media sinora conosciuti e rispetto alla stampa.

Con la Legge 7 marzo 2001 n. 62 non è stata effettuata la estensione della operatività dell'art. 57 cp dalla carta stampata ai giornali telematici, essendosi limitato il testo del 2001 a introdurre la registrazione dei giornali on line (che dunque devono necessariamente avere al vertice un direttore) solo per ragioni amministrative e, in ultima analisi, perché possano essere richieste le provvidenze previste per l'editoria. Il nostro ordinamento non prevede la punibilità ai sensi dell'art 57 cp (o di un analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un giornale on line.

Quotidiani “on line” e responsabilità del gerente di sito internet

CASSAZIONE PENALE - SEZ. 5 SENTENZA
54946 del 14/07/2016

Risponde del delitto di diffamazione il gerente di sito internet il quale, avuta conoscenza dell'avvenuto inserimento sul sito internet di articolo con contenuto diffamatorio, lo mantenga consapevolmente sul sito medesimo.

I limiti imposti dalla Carta Europea dei Diritti dell'Uomo alla responsabilità penale per diffamazione

CORTE EUR. DIR. UOMO, Sez. II, SENTENZA
24/09/2013, Belpietro c. Italia, ric. n. 42612/10

La libertà di stampa riveste un ruolo centrale nello sviluppo di una società democratica ed è per questo gravata del dovere (e del diritto) di informare su tutte le questioni di interesse generale, comprese quelle relative all'amministrazione della giustizia. La stampa gioca un ruolo indispensabile di «cane da guardia» del principio democratico, per la cui esplicazione può e deve ammettersi un certo ricorso all'esagerazione e finanche alla provocazione.

Al di fuori di casi eccezionali (ad es.: istigazione alla violenza e all'odio), è incompatibile con l'art. 10 CEDU l'inflizione di una pena detentiva, ancorché sospesa, nei confronti di un giornalista riconosciuto responsabile di diffamazione.

CASSAZIONE PENALE - SEZ. 5 SENTENZA
41249 del 26/09/2012 - imp. Sallusti

La libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuta a livello interno dall'art. 21 Cost. e a livello internazionale dall'art. 10 CEDU, incontra un limite legittimo nella tutela dell'onore e della reputazione individuale (ex art. 2 e 3 Cost. e 8 CEDU). In caso di consapevole falsità della notizia non può venire in rilievo la scriminante del diritto di manifestazione del pensiero, nemmeno nella forma putativa;

Il direttore di Libero Alessandro Sallusti deve ritenersi responsabile come concorrente, ex art. 110 e 595 c.p., nel delitto di diffamazione commesso dall'ignoto autore dell'articolo "La vita cancellata in nome della legge", pubblicato all'interno del quotidiano e firmato con lo pseudonimo Dreyfus in una pagina nella quale compariva, altresì l'immagine di "sei splendidi neonati"; e ci sulla base del consolidato e condivisibile orientamento interpretativo secondo cui la pubblicazione di un articolo diffamatorio anonimo (o comunque scritto sotto pseudonimo) è attribuibile, a titolo di concorso, a chi con consapevolezza e volontà ha deciso di pubblicare l'articolo.

Deve inoltre essere affermata la responsabilità di Antonio Sallusti per altro articolo pubblicato in prima pagina in quella medesima edizione, nel cui testo la responsabilità dell'aborto coatto veniva falsamente attribuita ai genitori della ragazza, i quali non avevano presentato querela, e non al magistrato che aveva autorizzato l'interruzione della gravidanza - questa volta per avere omesso nella propria qualità di direttore, ex art. 57 c.p., il controllo necessario ad impedire che per mezzo della pubblicazione venissero commessi reati -

...in ragione dell'evidente carica diffamatoria concernente direttamente anche il magistrato contenuta nel titolo dell'articolo ("Costretta ad abortire da genitori e giudice"), dal momento che la formulazione del titolo non è normalmente opera del giornalista autore dell'articolo, ma è frutto di una precisa scelta redazionale, alla quale il direttore non pu ritenersi estraneo, quanto meno nella forma di un omesso controllo.

Il trattamento sanzionatorio non è in contrasto con l'orientamento della Corte EDU atteso che - pur insistendo sulla necessità che le pene applicate ai giornalisti i quali abbiano travalicato i limiti del legittimo esercizio della libertà di espressione siano calibrate in modo da non dissuadere i mezzi di informazione dal loro ruolo di allertare il pubblico in caso di abusi della pubblica autorità - si afferma pur tuttavia la legittimità della pena detentiva in "ipotesi eccezionali", intese come condotte lesive di altri diritti fondamentali.

Il caso di specie configura per l'appunto una di queste "ipotesi eccezionali", in relazione alla gravità del pregiudizio alla reputazione arrecato non solo al giudice ma anche ai genitori e ai medici della ragazza, consistito nell'attribuzione di un fatto costitutivo di reato e attinente alla sfera più intima della vita privata di una minorenni, nonché in relazione all'interesse alla salvaguardia della fiducia del pubblico nel corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie.